



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
335 7262435 - 335 7262863  
Fax: +39 06 48903735  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it) - [www.coisp.it](http://www.coisp.it)

**COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA**

---

Prot. 728/08 S.N.

Roma, 6 agosto 2008

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Diritto allo studio – Art. 78 del D.P.R. 782 del 28 ottobre del 1985 e successive integrazioni e modificazioni.**

**Bozza di circolare – PARERE NEGATIVO DEL CO.I.S.P.**

In riferimento alla bozza di circolare indicata in oggetto, il Co.I.S.P. intende innanzitutto plaudere alla decisione di codesto Ufficio di aderire alla richiesta di questo Sindacato attivandosi al fine di far emanare una circolare esplicativa omnicomprensiva di tutte le fattispecie per le quali compete in capo al personale della Polizia di Stato la fruizione delle agevolazioni normative in materia di “diritto allo studio”, ma non può esimersi dall’evidenziare il proprio parere negativo alla bozza di circolare in questione poiché la stessa evidenzia, in maniera incomprensibile, una illecita volontà di interpretare in maniera assolutamente restrittiva quanto previsto dalle numerose norme relative al diritto sopra menzionato.

Ciò detto, il COISP, così come richiesto da codesto Ufficio con nota prot. 557/RS/01/80/8331 del 29 luglio u.s., dopo una opportuna disamina dei contenuti della bozza di circolare, ritiene di dover fare alcune considerazioni finalizzate a fornire un contributo per una stesura esatta e coerente con i dettati normativi della circolare definitiva con la quale verranno indicati al personale i criteri applicativi per la concessione dei benefici previsti per il c.d. “diritto allo studio”.

Come correttamente ha evidenziato la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio I, Affari Generali e Giuridici – che ha redatto tale bozza di circolare, il “diritto allo studio” sussiste in virtù di apposite previsione normative. Si tratta dell’art. 78 del D.P.R. 782/1985 che stabilisce che al personale che “*intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio*” è concesso “*oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi*” da detrarre dall’orario normale di servizio, e che “*l’interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio*”, dell’art. 20 del D.P.R. 254/1999 il quale ha previsto che ove i suddetti corsi “*non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località*” e che “*in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni*

giorno impiegato, nelle 150 ore medesime”, dell’art. 22 del D.P.R. 164/2002 che ha esteso il citato beneficio alle 150 ore anche per i “corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali” ed ha stabilito che “per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno” ed infine l’art. 16 del D.P.R. 170/2007 che ha modificato quanto previsto dal menzionato art. 22 del D.P.R. 164/2002, prevedendo che le “quattro giornate immediatamente precedenti agli esami” sono da intendersi “lavorative” ed ampliando tale beneficio anche “per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado” oltre che per “gli esami universitari o post-universitari” come già previsto.

Alcune circolari, poi, hanno preteso di delineare l’ambito applicativo del “diritto allo studio” attraverso una interpretazione illegittimamente unilaterale di codesta Amministrazione delle norme statuite in sede contrattuale, finché non si è giunti a questa ultima circolare, della quale con la presente si fornisce il parere, che dovrebbe racchiudere tutta la normativa, specificandone presupposti e caratteristiche, ma che ancora una volta, e per questo il parere del Co.I.S.P. è negativo, lo fa in maniera non corretta ed incomprensibilmente restrittiva.

Ne spieghiamo le motivazioni....

Al punto “esami non sostenuti” della suddetta circolare, viene esplicitato che

*Il presupposto legittimante la concessione dei previsti benefici è l’aver effettivamente sostenuto gli esami stessi, quale ne sia l’esito finale. Ne consegue che anche l’esame che abbia prodotto un esito negativo legittima la concessione del beneficio in parola, purché documentato. A tal proposito, in sede di Commissione Paritetica è stato precisato che è possibile fruire nuovamente del beneficio delle quattro giornate antecedenti l’esame, di cui all’art. 22 del D.P.R. 164/02, ai fini della ripetizione della prova non superata.*

*Nel caso in cui, invece, il dipendente non si sia presentato a sostenere l’esame, le quattro giornate antecedenti l’esame ed il congedo straordinario per il giorno in cui lo stesso è stato sostenuto, dovranno essere commutati in congedo ordinario, essendo venuto meno il principio legittimante la concessione del beneficio.*

*Si precisa, infine, che la mera attestazione di presenza nella sede d’esame, senza tuttavia aver sostenuto l’esame stesso, non dà titolo al beneficio delle quattro giornate per la preparazione, né al suddetto giorno di congedo straordinario.*

Ebbene, l’ultimo periodo di tale interpretazione è a parer nostro totalmente arbitrario. Premesso che “il presupposto legittimante la concessione dei previsti benefici” (si parla in maniera evidente delle quattro giornate lavorative precedenti al giorno fissato per l’esame) non “è l’aver effettivamente sostenuto gli esami stessi, quale ne sia l’esito finale” come afferma codesta Amministrazione, ma è invece la “preparazione” a sostenere detti esami, come chiaramente statuito nelle norme sopra richiamate, non ha alcun senso la restrizione da Voi unilateralmente decisa laddove il mancato sostenimento dell’esame non sia attribuibile al dipendente ma ad altri fattori.

Dovrà pertanto prevedersi, per il Co.I.S.P., la commutazione in congedo ordinario delle quattro giornate antecedenti l’esame, e del congedo straordinario per il giorno in cui lo stesso doveva sostenersi, solamente qualora il mancato svolgimento dell’esame sia imputabile al dipendente e non

nel caso in cui sia attribuibile alla volontà di terzi, quale lo spostamento della data d'esame all'ultimo momento per assenza del docente o altra motivazione dettata dall'istituto, oppure a fatti improvvisamente occorsi e documentabili che siano non dipendenti dalla volontà del personale della Polizia di Stato interessato.

Al punto “modalità di fruizione dei permessi studio” della suddetta circolare, viene invece esplicitato che

*... come statuito in sede di Commissione Paritetica, potranno essere concesse in forma cumulativa le ore richieste, sia per la frequenza di lezioni in senso stretto, sia per far fronte ad impegni diversi, anche connessi alla preparazione della tesi di laurea (come i colloqui con docenti e/o assistenti universitari), previa presentazione di apposita istanza almeno due giorni prima.*

*Resta fermo l'onere di documentazione delle esigenze a carico dell'interessato e la necessaria coincidenza degli impegni citati con l'orario di lavoro.*

*Si soggiunge, infine, che per comprovare gli impegni per la preparazione della tesi di laurea, così come previsto per la frequenza delle lezioni, è necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza, rilasciato, di volta in volta, dalla segreteria didattica dell'istituto presso il quale in parola si sono svolte.*

La Commissione Paritetica chiamata in causa da codesta Amministrazione, nell'incontro del 9 aprile u.s., in realtà ha stabilito che *“la fruizione delle 150 ore può avvenire anche in forma cumulativa, fermo restando l'onere di documentazione delle esigenze a carico dell'interessato”* ma non ha esemplificato in alcun modo la “documentazione” che il personale deve produrre come invece la circolare in trattazione si permette impropriamente di fare, né ha mai statuito la *“necessaria coincidenza degli impegni citati con l'orario di lavoro”*.

Proprio tale ultimo passaggio, peraltro, non è mai stato decretato in alcuna norma ed è del tutto arbitrario.

La *“necessaria coincidenza degli impegni citati con l'orario di lavoro”* è un presupposto che codesta Amministrazione pretende illogicamente ed in maniera “forzata” di statuire senza che mai ci sia stata alcuna concertazione in tal senso con le OO.SS., né mai peraltro potrà esserci, in quanto tale tesi è palesemente contraria alla norma stessa che ha statuito il *“diritto allo studio”* laddove prevede (art. 78 D.P.R. 782/1985) che il *“periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi... viene detratto dall'orario normale di servizio”* con ciò significando il diritto del personale a 150 ore annue dell'orario normale di servizio, non certo in caso di coincidenza con esso, da dedicare allo studio per il conseguimento di un titolo di scuola media superiore o universitario o la partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.

Al punto “limiti alla concedibilità del beneficio ed applicabilità dell'aliquota del 3%” della circolare in trattazione, viene invece esplicitato quando di più pazzesco codesta Amministrazione poteva immaginare al fine – oramai ampiamente evidenziato in una moltitudine di atti – di negare i diritti del personale.

Leggiamo difatti che non trovando applicazione nei confronti dei poliziotti il limite del 3% di concedibilità dei permessi per motivo di studio previsto per il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno (come se a noi importasse qualcosa del contratto degli impiegati civili.....), *“per far fronte alle sempre più frequenti richieste del beneficio in argomento da parte dei dipendenti... si fa rilevare l'opportunità, qualora nello stesso Ufficio, Reparto o Istituto più dipendenti chiedano la*



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
335 7262435 - 335 7262863  
Fax: +39 06 48903735  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it) - [www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

*concessione di tale permesso, di prevedere criteri di rotazione che consentano ai dipendenti medesimi la fruizione del beneficio in modo equanime”.*

**Beh, con questa “opportunità di prevedere criteri di rotazione” si è davvero toccato il fondo!**

Ed allora chiediamo: fermo restando che in alcuna norma relativa al diritto allo studio è statuita una qualche rotazione tra il personale che chiede di usufruirne, ma esclusivamente la sottoposizione del diritto a “inderogabili ed impellenti esigenze di servizio”, la previsione che codesta Amministrazione si è inventata deve forse farci pensare che è stato liberalizzato ed è disponibile sul mercato qualcosa di illecito e non ne siamo stati informati?? Oppure l’artefice della circolare in argomento sta adottando “criteri di rotazione” della funzionalità di parti corporee che, causa probabile errata sincronizzazione, gli impediscono di riflettere quando dovrebbe invece farlo???

Gradiremmo una risposta... oltre che l’immediata cassazione di una siffatta atrocità dalla circolare.

Quanto infine al punto sui “corsi on-line” vorrà codesta Amministrazione considerare quanto già detto in ordine alla non previsione normativa della coincidenza degli impegni da assolvere con l’orario di servizio in quanto assolutamente non necessaria per poter usufruire delle 150 ore del “diritto allo studio”.

Ciò detto, il Co.I.S.P. chiede che vengano apposte le opportune suesposte modifiche alla circolare relativa al “diritto allo studio” che codesto Dipartimento si appresta ad emanare. Richiede in caso di disaccordo su quanto questa O.S. ha esplicitato, che venga riunita la Commissione Paritetica per un esame delle questioni lamentate.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
*Franco Maccari*